

LA MANOVRA FINANZIARIA 2010 DI MEZZO ANNO

D.L. 78/10 DEL 31 MAGGIO 2010

Qui di seguito si riporta, secondo l'ordine cronologico, una sintesi dei principali elementi della manovra di mezzo anno prodotta dal Governo con D.L. 78 del 31 maggio 2010, pubblicato sul S.O. n. 114 della G.U. n. 125 del 31/05/2010.

Per scelta la presente è diretta all'uomo comune, al fine di dare uno strumento completo, ma semplice, di riscontro delle novità che in qualche modo possono interessarlo. Per questo, attesa la complessità della norma e la vastità dei campi da essa investiti, per brevità e soprattutto per praticità, si riportano solo le norme di più diretto ed immediato interesse per l'uomo comune, rinviando a più specifiche analisi personalizzate quanto qui non riportato (invero più utile agli specialisti cui la presente non è diretta). Per la stessa ragione, la norma è riportata in termini il più possibile semplicistici e sintetici, se del caso a sacrificio della precisione.

Del ch , se per un verso ci si scusa per eventuali generalizzazioni e/o imprecisioni che purtroppo la brevità e semplicit  espositiva impone, per altro verso **la presente non pu  e non deve essere presa come interpretazione fedele del dettato della norma**. Essa ne   solo un generico riassunto. Eventuali scelte e/o indirizzi di comportamento eventualmente stimolati dalla sua lettura, devono essere sottoposti a preventivo puntuale esame della norma di riferimento. Esame da rinviarsi, ovviamente, con l'aiuto di un tecnico.

Art. 4 PAGAMENTI ELETTRONICI DELLA P.A.: La tessera Sanitaria diventer  veicolo per gli accrediti dei rimborsi fiscali. La materia   tutta da definire per l'operativit , ma per intanto il cittadino si prepari a fornire all'Erario il codice IBAN del proprio conto corrente. Va chiesto alla propria banca.

Art. 9 CONTENIMENTO DI SPESA IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO: l'articolo   vasto e investe tutta la P.A., diversamente qualificata. Nel suo complesso prevede il contenimento della spesa pubblica relativamente al costo del personale. Per esso, in estrema sintesi   previsto, fra le altre:

- 1 il blocco ai valori del 2010, degli scatti stipendiali per i dipendenti della P.A. per gli anni 2011, 2012 e 2013 (comma 1);

- 2 i dirigenti statali che hanno un reddito compreso tra € 90.000,00 ed € 150.000,00 si vedranno ridotto lo stipendio del 5%; i dirigenti il cui reddito lordo supera gli € 150.000,00 subiranno una riduzione del 10% (comma2).
- 3 In caso di scadenza del contratto, nel corso del triennio su richiamato, l'aumento del trattamento economico in sede di rinnovo contrattuale deve essere contenuto nel limite massimo del 3,2% (comma 4);
- 4 a decorrere dal 2011, gli enti pubblici possono accedere a contrattazioni a tempo determinato o a progetto, in misura massima pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009 (comma 28);

Art. 10 SPESE IN TEMA DI INVALIDITA': per conseguire la pensione di invalidità, dal 01 giugno 2010 occorreranno un minimo di 85 punti su 100; l'articolo si completa con una serie di norme tese a regolamentare la lotta contro gli abusi e le procedure di verifica delle posizioni acquisite.

Art. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE: sono state traslate le decorrenze al diritto all'accesso alla pensione. In pratica (comma 1):

- 1 i lavoratori dipendenti conseguono il diritto alla pensione decorsi 12 mesi dal compimento dei requisiti minimi di legge (per la pensione di vecchiaia, 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne – queste ultime ancora per poco entro tale limite, atteso il prossimo recepimento delle normative comunitarie);
- 2 gli artigiani, commercianti, agricoltori e iscritti alla gestione separata, conseguono il diritto alla pensione decorsi 18 mesi dal compimento dei requisiti minimi;

ancora, il TFR, per i soli dipendenti della P.A., verrà corrisposto (comma 7):

- 3 in unica soluzione se di misura inferiore ad € 90.000,00;
- 4 in due soluzioni (€ 90.000,00 + differenza), per importi compresi fra € 90.000,00 ed € 150.000,00). La prima rata di € 90.000,00, nei termini ordinari; la seconda rata a distanza di un anno dalla prima;
- 5 in tre soluzioni, per importi superiori ad € 150.000,00; di cui la prima rata di € 90.000,00, la seconda rata, a distanza di un anno dalla prima, di € 60.000,00 e la terza rata per il complemento residuo, a distanza di un ulteriore anno dalla seconda rata;

Art. 19 AGGIORNAMENTO DEL CATASTO:

- 1 ANAGRAFE CATASTALE (comma da 1 a 6): viene creata l'“Anagrafe Immobiliare Integrata”. Essa raccoglie i dati del catasto e del Comune, quale banca dati comune, destinata ad individuare il titolare dei diritti reali sull'immobile; utile per il monitoraggio e le indagini dell'Erario sui redditi di natura immobiliare. L'anagrafe, istituita presso l'Agenzia del Territorio, rilascerà l'attestazione unica, utile ai fini sia catastali, sia conservatorali. La sua consultazione sarà ovviamente pubblica, come avviene oggi per il Catasto presso l'agenzia delle entrate. Il provvedimento è benvenuto se si pensa che consentirà di accentrare presso un unico ente, adempimenti fino ad oggi delegati a quattro enti differenti, per la medesima questione immobiliare: Conservatoria, Catasto, Comune, Erario;
- 2 REGOLARIZZAZIONE “CASE FANTASMA” (comma 8): i titolari di diritti reali immobiliari su immobili che non risultano dichiarati in catasto debbono provvedere alla loro iscrizione al catasto, ai fini fiscali, entro il 31/12/10. Il procedimento di regolarizzazione, al momento, non prevede sanatorie ai fini delle irregolarità di carattere penale. Per come istituito, il Provvedimento al momento comporta in sostanza un'autodenuncia, senza possibilità di *sanare* l'irregolarità. Per questo è ancora poco appetibile; soprattutto se è previsto – com'è appunto –, che l'Agenzia del Territorio, decorso il termine per l'autodenuncia, provvederà di iniziativa. In sintesi il provvedimento al momento è utile solo a quelle persone che vogliono vedere regolarizzate delle variazioni di stato, prive di irregolarità penali, avendo contezza dell'esito della variazione da fare; a salvaguardia di errate valutazioni dell'Agenzia del Territorio. Si ritiene che esso subirà delle variazioni in corso di conversione in Legge.
- 3 REGOLARIZZAZIONE VARIAZIONI CATASTALI (Art. 19, comma 9): i titolari di immobili che, seppure regolari catastalmente, hanno subito variazioni per interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione d'uso (per es. da C/1 ad A/10 o da A/3 ad A/10, etc.), sono chiamati a regolarizzare la posizione catastale ai fini fiscali, entro il 13/12/10. Anche in questo caso, per ora, la regolarizzazione è solo ai fini fiscali e non anche ai fini penali.
- 4 Chi contravviene al dispositivo, ovvero non provvede entro il 31.12.10, potrebbe trovarsi l'iscrizione catastale, secondo quanto accertato dall'agenzia del territorio, con i dati da esso reperibili, ancorché non corretti, mediante applicazione di una rendita presunta.

- 5 ESTREMI CATASTALI SUI ROGITI IMMOBILIARI (Art. 19, comma 14): per buona pace della semplificazione burocratica, per stipulare un rogito, a pena di nullità, è necessario indicare gli estremi de:
- 1 identificazione catastale (Foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, vani, rendita catastale) [prassi già in uso da sempre];
 - 2 riferimento alle planimetrie catastali depositate;
 - 3 dichiarazione resa dal cedente intestatario (tutti, in caso di cointestatari), della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
- 6 ESTREMI CATASTALI SUI CONTRATTI DI AFFITTO E COMODATO (Art. 19, comma 15): come sopra, in caso di cessione in comodato d'uso o di locazione, è necessario indicare gli estremi catastali su rappresentati. I dati vanno integrati in caso di rinnovo, anche tacito, alla prima scadenza utile. In mancanza si applica la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta di Registro annuale, per ogni anno di violazione.

Art. 20 SOGLIA PER TRASFERIMENTO DANARO IN CONTANTI: la soglia per il trasferimento dei contanti, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiali e libretti postali è passata da € 12.500,00 ad € 5.000,00 (Art. 49, commi 1, 5, 8, 12, 13, D.Lgs. 231/2007). I libretti nominativi eccedenti tale importo devono essere soppressi entro il termine del 30/06/2011. Le sanzioni per la violazione è di almeno € 3.000,00, se non maggiore. Per violazioni di importo superiore ad € 50.000,00 la sanzione è aumentata dicinque volte, ovvero aumentata del 50%, a seconda del tipo di violazione.

Art. 21 TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE SUPERIORI AD € 3.000,00: sempre in barba alla semplificazione telematica, TUTTE le fatture di importo superiore ad € 3.000,00 devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate. La sanzione, per OGNI violazione, va da un minimo di €258,00, ad un massimo di € 2.065,00. Sono ancora da definire modalità esecutive del provvedimento.

Art. 22 RICAIVOMETRO: viene istituito uno strumento di accertamento comunemente denominato "ricavometro". In base ad esso, l'Agenzia delle Entrate può determinare come reddito imponibile, quello determinabile dalla somma delle spese sostenute dal contribuente nell'anno e per esse quelle desumibili dal valore normale dei beni trasferiti a nome del contribuente nell'anno. In particolare l'accertamento scatta in automatico quando il valore somma dei beni accertati, supera di 1/5 il reddito dichiarato. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate invita il contribuente ad

un contraddittorio. E' ammessa la prova contraria, cioè quella per il quale si dimostra il possesso pregresso delle somme necessarie per il trasferimento. L'unica è conservare gli estratti conto dei propri conti correnti oltre il termine quinquennale; anzi, oramai, tenuto conto delle implicazioni penali conseguenti ad accertamenti eccedenti determinati importi, potrebbe essere consigliabile detenerli per periodi anche eccedenti il decennio.

Art. 23 AZIENDE CESSATE NELL'ANNO DI COSTITUZIONE: sono soggette ad accertamento automatico le imprese aperte e cessate entro un anno dalla loro accensione o costituzione (se società).

Art. 24 AZIENDE IN PERDITA SISTEMICA: sono soggette ad accertamento le imprese in perdita per più di un anno consecutivo, quando non è determinata da compensi erogati agli amministratori o soci.

Art. 25 RITENUTE DI ACCONTO SU REDDITI DERIVANTI DA PRESTAZIONI CONSIDERABILI COME COSTI DEDUCIBILI O DETRAIBILI: benvenuta questa norma che prevede la ritenuta d'acconto del 10% con diritto di rivalsa ai fini IRPEF od IRES, da effettuarsi dalle banche, sulle rimesse effettuate da privati e non, a favore di prestatori per prestazioni o cessioni per le quali è prevista la detrazione in sede di UNICO. I casi in cui si dovrà applicare questa norma sono molto più di quanto non si pensi. Giova qui, solo per dare un esempio, richiamare i lavori per la ristrutturazione edilizia, ovvero le spese per l'asilo nido od altro. Il provvedimento è in attesa della norma per l'attuazione pratica, ma è presumibile ritenere che a breve, tutte le prestazioni che consentono la detrazione o la deduzione fiscale in UNICO o mod. 730, verranno onorate solo tramite il sistema bancario. Per completezza si chiarisce che il benvenuto di questa norma trae origine dalla certezza che, se per un verso aumenterà il gettito dell'erario, ma solo apparentemente (in sede di UNICO, il sostituto di imposta – colui che ha subito la ritenuta – potrà recuperare quanto pagato in anticipo), per altro verso determinerà l'emersione di redditi altrimenti sommersi, senza che i *novelli contribuenti* abbiano a soffrirne più di tanto. Infatti il loro reddito sarà stato già interamente sottoposto a tassazione, analogamente ad un dipendente; quindi si può dire, per loro, in sede di UNICO, *finanziariamente a costo zero*. Nel caso in cui poi l'impresa sostituita dovesse chiudere l'esercizio in perdita, per cui dovesse trovarsi un credito di imposta, potrà sempre recuperarlo tempestivamente, mediante l'istituto della compensazione.

Art.27 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: il contribuente che intende effettuare delle operazioni internazionali intracomunitarie (cessioni di beni o prestazioni di servizi),

deve effettuare apposita comunicazione mediante compilazione del modello delle opzioni previsto nel mod. AA/9 od AA/7 di inizio/variazione dati IVA, entro 30 gg. dalla attribuzione della Partita Iva. L'Ufficio può negare l'autorizzazione mediante procedura al momento ancora in corso di definizione. Il provvedimento tende a contrastare le frodi erariali intracomunitarie. Infatti con questa opzione l'erario istituisce una banca dati che consentirà di censire gli operatori intracomunitari prima ancora che essi diano inizio alle operazioni, onde individuare i soggetti a rischio, eventualmente *riciclati*;

Art. 29 RISCOSSIONE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE – ESECUTIVITA' DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO NEW: A partire dagli atti notificati dal 01 luglio 2011 per gli anni 2007 in poi, gli avvisi di accertamento per le imposte dirette e iva conterranno l'intimazione di pagamento affinché possano essere considerati immediatamente esecutivi. Decorso 30 gg. dal termine imposto per il pagamento, l'agente della riscossione (GERIT) è a questo punto legittimato ad avviare l'espropriazione forzata dei beni del debitore, senza più provvedere alla preventiva notifica della cartella di pagamento (più nota come cartella esattoriale). L'espropriazione deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Gli interessi di mora e l'aggio per l'agente per la riscossione, sono dovute dal 31° giorno dal termine di pagamento. In caso di definizione transattiva dell'accertamento (accordi di ristrutturazione del debito), quanto transato deve essere saldato interamente entro 90 gg. delle scadenze previste (comma 2).

La proposta di concordato presentata all'agente per la riscossione (per es. la GERIT) deve essere approvata solo a seguito di formale autorizzazione preventiva dell'Agenzia delle Entrate (comma 3).

Il Curatore Fallimentare deve comunicare al Registro delle Imprese, entro 15 gg dalla data dell'accettazione della nomina, i dati necessari per consentire l'insinuazione al passivo. In difetto, le sanzioni (in questo caso in prededuzione) sono raddoppiate (comma 6).

Art.30 RISCOSSIONE INPS – ESECUTIVITA' DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO NEW: A partire dal 2011 la riscossione coattiva delle somme dovute all'INPS è effettuata tramite un avviso di addebito che assume valenza di titolo esecutivo. Decorso 90 giorni dalla notifica l'agente per la riscossione (GERIT) procede all'esecuzione forzata. Per questo l'avviso prodotto dall'INPS è trasmesso in copia all'agente per la riscossione. L'avviso è trasmesso prioritariamente per posta elettronica. **ATTENZIONE!** Posto che la PEC costituisce titolo formale di notifica,

la decorrenza dei 90 gg. scatta dalla *consegna* della notifica fatta dall'INPS al gestore designato dal contribuente per la PEC, indipendentemente dal fatto che lo stesso contribuente destinatario l'abbia letta o meno. In parole povere, per non avere indesiderate *sorprese*, soprattutto quando si è coscienti di non essere in regola con i pagamenti INPS, si consiglia di leggere con continuità quotidiana la posta elettronica.

Ancora, in ipotesi di autotutela, l'INPS trasmette un nuovo avviso, da cui decorrono *ex novo* i 90 gg. per il pagamento. Decorsi inutilmente 30 gg. dalla scadenza dei 90 gg. prescritti, l'agente per la riscossione procede alla esecuzione forzata senza ulteriori formalità di intimidazione o notifica o informativa (per es. non viene neppure prodotta la cartella esattoriale).

Art. 31 **LIMITI ALLA COMPENSAZIONE MEDIANTE MOD. F24**: a partire dal 2011 non è ammessa la compensazione mediante lo strumento del mod. F24 in presenza di debiti e passività con il concessionario per la riscossione dei tributi (per es. GERIT) superiori ad € 1.500,00, iscritti a Ruolo e per i quali siano scaduti i termini per il pagamento. In caso di violazione del divieto di compensazione, si applica una sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato. E' però ammesso l'utilizzo della compensazione dei crediti per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo. La procedura è demandata ad un apposito decreto del Ministero Economia e Finanze da emanare entro 180 gg. dall'entrata in vigore del DL 78/10 (31/05/10).

Art. 38 **ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA**: l'articolo è vasto e abbraccia argomenti per lo più assolutamente disorganici e diversi l'uno dall'altro. Si riportano solo alcuni commi di più probabile interesse per l'utenza non specializzata; rinviando, per le altre notizie, l'eventuale informativa personalizzata.

- 1 per chi percepisce una pensione inferiore ad € 18.000,00 annui è previsto che,
 - a. se in sede di conguaglio annuale, emerge un debito a carico del pensionato superiore ad € 100,00 il prelievo può essere rateizzato fino ad 11 rate senza interessi (comma 7);
 - b. può chiedere all'ente pagatore (INPS; INPDAP; etc..) di provvedere al pagamento del canone RAI mediante addebito diretto sulla pensione, anche a rate, fino ad un massimo di 11 (comma 8).

2 **RICORSI – ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**: La sospensione dell'esecuzione degli accertamenti e/o di riscossione degli addebiti tributari è stata limitata ad un tempo massimo di 150 gg. dalla data in cui è stata

concessa. Contestualmente, il Giudice che ha disposto la sospensione del provvedimento, fissa, entro 30 gg. dalla data della presentazione del ricorso, la data per l'udienza che deve avere luogo entro i successivi 120 gg. Decorso i suddetti 150 gg., il provvedimento di sospensione perde di efficacia.

Art. 40 **FISCALITA' DI VANTAGGIO PER IL MEZZOGIORNO**: le Regioni di ABRIZZO, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, SARDEGNA E SICILIA possono emanare una legge regionale che modifichi le aliquote IRAP fino ad azzerarle, oppure possono prevedere esenzioni, deduzioni e detrazioni per le nuove iniziative produttive. È da definire con apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'anno a decorrere dal quale è applicabile la norma.

Art. 41 **IMPRESSE U.E. NEW**: Le imprese residenti in uno Stato UE che dovessero avviare iniziative economiche in Italia, possono scegliere un regime tributario di un qualsiasi Paese dell'U.E.. Le disposizioni attuative di questo provvedimento verranno fissate dal Ministero per l'Economia.

Art. 42 **RETI DI IMPRESSE NEW**: Vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari alle aziende che appartengono a reti di imprese riconosciute dall'Amministrazione. Con il contratto di Rete, due o più imprese con oggetti sociali differenti, si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Art. 48 **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORDSUALI, NEW**: Eccezionale norma innovativa, la corrente novella da finalmente completezza all'istituto del concordato preventivo e dei piani di ristrutturazione debitoria previsti dalla riforma della Legge Fallimentare del 2006. Invero viene elevata alla natura di debito in prededuzione, il finanziamento concesso dalle banche o addirittura dai soci (fino all'80% del loro ammontare),

- 1 per dare esecuzione ad un concordato preventivo ovvero ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis;
- 2 per poter presentare la domanda di concordato o di ristrutturazione;
- 3 per pagare il professionista incaricato a predisporre la relazione ex art. 161, III c. e 182-bis, I c., L.F., purchè il concordato o l'accordo siano poi omologati.

Invero, l'assenza di questa disposizione, per un verso e la necessità di dover cauzionare significativamente ogni espressione concordataria (senza contare il costo dell'Ufficio), prima di procedere alla presentazione di un piano di

risanamento ragionevolmente praticabile, impediva di fatto la maggior parte delle possibili proposte, rendendosi, per la maggior parte delle PMI, il concordato, più oneroso, per le spese che comportava, di quanto non fosse il passivo da definire delle PMI in crisi. La norma consente quindi, con l'istituto della prededuzione, di sensibilizzare favorevolmente gli Istituti che volessero aiutare la PMI con la quale, all'occorrenza dovesse già trovarsi esposta.

Art. 53 DETASSAZIONE SUI PREMI DI PRODUTTIVITA': prorogato a tutto il 2011 il premio di produttività concesso ai dipendenti, con un reddito inferiore ad € 40.000,00 annui, fino ad un premio massimo di € 6.000,00, su cui applicare l'aliquota fissa IRPEF del 10%.

Roma 23/06/2010



Marco Pinci